



(Provincia di Salerno)

C.F./P. IVA: 00552610651 - Via Rimembranza 8 - 84042 Acerno (SA) Tel. 089/9821211 - Fax 089/9821227 www.comune.acerno.sa.it - PEC protocollo@comune.acerno.sa.it

AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI: PEC ufficiotecnico@pec.comune.acerno.sa.it

Prot. Gen. 4019 del 11.06.2019

AVVISO PUBBLICO - DISCIPLINARE DI GARA

Per l'affidamento in concessione annuale della gestione dell'impianto sportivo "Piscina Comunale"

Canone annuo a base di gara a carico del concessionario: Euro 500,00 (cinquecento/00)

CIG: Z1828CB026

PREMESSA:

Il presente Bando/disciplinare definisce modalità e termini di partecipazione alla procedura avente ad oggetto l'affidamento a terzi, in concessione annuale a titolo oneroso, della gestione dell'impianto sportivo "Piscina Comunale" in Via Vella;

La procedura è stata indetta con Determinazione a contrarre del Responsabile Area Tecnica **N.108** del **11.06.2019**;

La selezione è riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del d.lgs. n.50/2016 e che rientrino tra le seguenti tipologie:

- 1. CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano);
- 2. CIP (Comitato Italiano Paralimpico);
- 3. Federazioni Sportive Nazionali;
- 4. Enti di Promozione Sportiva o discipline sportive associate;
- 5. Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte alla sezione A prevista dall'articolo 11 c.2 della L.R.C. N.18/2013
- **6. Imprese o società commerciali o cooperative (anche sociali),** la cui attività, come risultante dal certificato della C.C.I.A.A., ricomprenda la gestione di impianti sportivi, che garantiscano:
 - a. L'apertura dell'impianto a tutti i soggetti e la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;
 - **b.** L'esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza dell'impianto, l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori;
 - **c.** La compatibilità dell'attività sportiva esercitata con l'attività praticabile nell'impianto e con l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - **d.** La compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
 - e. La destinazione di investimenti alla migliore fruizione dell'impianto;

Per la scelta del concessionario si farà ricorso a procedura ordinaria, ovvero, a *procedura aperta* ai sensi dell'art.60 c.1 del d.lgs. n.50/2016;

Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta in aumento rispetto al corrispettivo della concessione annuale a base d'asta di € 500,00.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte di gara è pari a 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso;

Il contratto di concessione sarà sottoscritto in forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica ai sensi dell'art.32 c.14 del d.lgs. n.50/2016;

Le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Capitolato Speciale;

La durata della concessione è di **ANNI UNO CON SCADENZA NATURALE A TUTTO IL 31/08/2020**, a decorrere dalla data di stipula del contratto di concessione, prorogabile per un ulteriore anno ad insindacabile giudizio e necessità dell'Amministrazione concedente;

La documentazione integrale della presente procedura di gara comprende oltre il seguente avviso i restanti ed allegati atti:

- a) Modello istanza di partecipazione;
- b) Modello offerta economica;
- c) Relazione tecnica sullo stato di consistenza dell'impianto sportivo prot. gen. n. 3540 del 26/06//2017;
- d) ALLEGATO A Capitolato Speciale (da sottoscrivere per accettazione);
- e) ALLEGATO B Tariffe massime da applicare agli utenti nella gestione, durante il periodo di concessione
- f) REGOLAMENTO Per la gestione delle strutture sportive Comunali;

Art. 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, STAZIONE APPALTANTE ED ENTE CONCEDENTE

Comune di Acerno (SA) - Via Rimembranza, 8 - 84042 Acerno (SA).

Tel: 089 9821211 – Fax: 089 9821227. Ufficio Competente: Area Tecnica.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Carmine LANDI.

Sito internet: http://www.comune.acerno.sa.it; PEC: areatecnica@pec.comune.acerno.sa.it;

Art. 2. PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

Il servizio si compone delle seguenti prestazioni:

Tabella descrittiva delle prestazioni oggetto dell'appalto

Descrizione attività	principale/accessoria	CPV
Servizio gestione impianti sportivi	Р	92610000-0

Art. 3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara si terrà con procedura aperta con il criterio dell'offerta in aumento rispetto al corrispettivo della concessione annuale a base d'asta di € 500,00.

Art. 4. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO COMPLESSIVO DELLA CONCESSIONE

Oggetto: Il Comune di Acerno intende affidare a terzi, in concessione annuale a titolo oneroso, la gestione e l'uso del seguente impianto sportivo:

PISCINA COMUNALE costituita da piscina, solarium, locale servizi, spogliatoi/ufficio/depositi, aree a verde di pertinenza e campetto da beach volley;

La selezione è finalizzata ad individuare un soggetto in grado di garantire un utilizzo ottimale dell'impianto e lo svolgimento nello stesso delle attività nel rispetto del Regolamento;

L'affidamento in gestione ha natura di rapporto concessorio e la gestione non ha caratteristiche imprenditoriali;

La suddetta struttura sportiva comunale, con le relative pertinenze, si trovano nello stato di fatto descritto nella relazione tecnico-illustrativa prot. gen. n. 3540 del 26/06/2017 redatta dall'Area Tecnica Comunale che, quale allegato all'Avviso Pubblico, è parte integrante dello stesso;

All'atto della presa in consegna sarà redatto apposito verbale.

Dovrà essere consentito l'utilizzo della struttura sportiva a tutti i soggetti previsti dal Regolamento.

Sarà cura del concessionario garantire il mantenimento in efficienza dell'impianto, il controllo sul mantenimento in efficienza delle attrezzature tecniche sportive, l'adeguamento delle attrezzature, qualora si dovesse rendere necessaria tale circostanza.

L'organizzazione delle attività ammesse compete al concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza ed efficacia e rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza nei confronti di chiunque frequenti a qualsiasi titolo il complesso sportivo, da considerarsi fruitore di pubblico servizio;

Luogo di esecuzione:

Piscina Comunale del Comune di Acerno di Via Vella.

Importo Complessivo Concessione

Il Concessionario dovrà versare all'Amministrazione Comunale il canone determinatosi ad esito delle procedure di affidamento tenendo conto che il canone minimo soggetto a rialzo posto a base di gara, è pari ad € 500,00 (euro zero/00), oltre IVA se dovuta.

Il canone annuo, come determinatosi all'esito delle procedure di selezione, sarà versato in unica soluzione con la sottoscrizione del contratto di concessione.

Durata della concessione: La durata della concessione è stabilita in ANNI UNO CON SCADENZA NATURALE A TUTTO IL 31/08/2020, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'impianto sportivo.

Art. 5. DOCUMENTAZIONE

La documentazione (Avviso pubblico e relativi allegati) sarà resa disponibile sul Sito Istituzionale del Comune di Acerno all'indirizzo www.comune.acerno.sa.it nella sezione "Bandi di Gara" (http://www.comune.acerno.sa.it/bandi-di-gara. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante ed i soggetti partecipanti - esclusa la presentazione della domanda di partecipazione e relative offerte - dovranno avvenire esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo: areatecnica@pec.comune.acerno.sa.it

Al medesimo indirizzo internet di cui innanzi saranno pubblicate anche eventuali informazioni complementari o precisazioni nell'apposito file "Informazioni complementari", fino al sesto giorno antecedente il termine di scadenza fissato.

Art. 6. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ai fini della presente procedura il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è l'ing. Carmine LANDI assegnato all'Area Tecnica;

Art. 7. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE

Ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale Campania 25 novembre 2013 N.18, come integrata con le modifiche apportate dalla Legge Regionale Campania 7 agosto 2014 N.16, sono ammessi alla presente procedura:

- 1. CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano);
- 2. CIP (Comitato Italiano Paralimpico);
- 3. Federazioni Sportive Nazionali;
- 4. Enti di Promozione Sportiva o discipline sportive associate;
- 5. Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte alla sezione A prevista dall'articolo 11 c.2 della L.R.C. N.18/2013
- **6. Imprese o società commerciali o cooperative (anche sociali),** la cui attività, come risultante dal certificato della Camera di Commercio, ricomprenda la gestione di impianti sportivi, che garantiscano:
 - a. L'apertura dell'impianto a tutti i soggetti e la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;
 - **b.** L'esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza dell'impianto, l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori;
 - **c.** La compatibilità dell'attività sportiva esercitata con l'attività praticabile nell'impianto e con l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - **d.** La compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
 - e. La destinazione di investimenti alla migliore fruizione dell'impianto;

Non è consentita la presentazione di più di una offerta da parte di ciascun soggetto partecipante.

Non è consentita la partecipazione alla presente procedura ai soggetti che abbiano fra loro rapporti di collegamento, controllo o altri comunque definiti.

Art. 8. REQUISITI PER PARTECIPARE

I soggetti ricompresi tra quelli elencati all'art.7 che intendano partecipare alla presente procedura devono essere in possesso, a *pena di esclusione*, dei seguenti requisiti:

- a) Requisiti generali:
 - Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. n.50/2016;
- b) Requisiti speciali:
 - Assenza di situazioni debitorie nei confronti della Stazione Appaltante. In presenza di posizioni debitorie nei confronti della Stazione Appaltante, le stesse dovranno essere ripianate entro la data di presentazione della domanda di partecipazione;
 - Svolgere attività sportive e/o sociali, senza fini di lucro. Tale situazione deve essere espressamente prevista nel proprio statuto/atto costitutivo;
 - Il rappresentante legale ed i componenti degli organi direttivi non devono ricoprire cariche sociali in altri soggetti partecipanti alla medesima procedura di selezione;
 - Il soggetto giuridico partecipante alla selezione deve essere costituito da almeno due anni dalla data di pubblicazione del presente Avviso, con atto costitutivo e statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o della scrittura privata registrata.

Art. 9. DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

E' fatto divieto di sub-concedere a terzi la gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente procedura o di modificarne le modalità di utilizzo, pena la revoca della Concessione stessa, salvo quanto previsto dal comma successivo.

E' data facoltà al Concessionario di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo pari alla durata della concessione, di alcuni spazi e/o servizi connessi alla attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione specialistica degli impianti, la dotazione del locale servizi di distributori automatici di bevande e snack nel rispetto delle normative di settore (è espressamente vietata la somministrazione diretta di bevande e alimenti che configurano attività di bar e ristorazione), la rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, ecc. previa comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo il Concessionario è obbligato ad ottenere presso le Pubbliche Amministrazioni e le Autorità competenti i prescritti pareri, autorizzazioni, nulla osta e quant'altro necessario allo svolgimento delle attività.

Art. 10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo preliminare nella sede dell'impianto oggetto della presente procedura è obbligatorio.

Lo stesso è da effettuarsi previo appuntamento, negli orari e tempi resi disponibili ed in presenza di personale dell'Ente. Le richieste di sopralluogo potranno essere effettuate mediante richiesta scritta da trasmettere a mezzo PEC al seguente indirizzo areatecnica@pec.comune.acerno.sa.it.

Per tale accesso sarà obbligatoria la presenza del legale rappresentante pro tempore del soggetto che intende partecipare alla selezione o di un suo delegato munito di apposita ed idonea delega scritta.

Art. 11. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

I concorrenti dovranno far pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di Acerno, <u>a pena di esclusione</u>, entro e non oltre le <u>ore 12,00 del giorno 21 GIUGNO 2019</u>, a mezzo raccomandata a/r, corriere autorizzato, posta celere o consegna a mano, un plico sigillato con ceralacca o altro mezzo idoneo a garantirne la segretezza, recante all'esterno la dizione del mittente e la seguente dicitura: << PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO A TERZI, IN CONCESSIONE ANNUALE A TITOLO ONEROSO, DELLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PISCINA COMUNALE IN VIA VELLA";

Sul plico, <u>a pena l'esclusione</u>, dovrà essere indicata la denominazione del concorrente, con esatta indicazione della ragione sociale, dell'indirizzo postale e dell'indirizzo PEC ai cui trasmettere le eventuali comunicazioni.

Del giorno e dell'ora di arrivo del plico farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.

Il recapito del plico entro il termine sopra indicato è ad esclusivo rischio del mittente se, per qualsiasi motivo, lo stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Art. 12. DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico, chiuso con ceralacca o altro modo atto a garantire la segretezza e controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà contenere al suo interno ulteriori n. 3 plichi, ciascuna sigillata con ceralacca o altro modo atto a garantirne la segretezza e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno l'intestazione del mittente e, rispettivamente, le diciture:

- Busta A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Busta B: OFFERTA ECONOMICA

Le Buste dovranno contenere rispettivamente al loro interno, i seguenti documenti:

• Busta A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Nella "BUSTA A" devono essere contenuti i seguenti documenti:

- Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva redatta secondo il modello allegato al presente bando/disciplinare;
- Copia documento di identità del sottoscrittore;
- Copia del Capitolato Speciale sottoscritto per accettazione in ogni sua pagina dal legale rappresentate.
- Nel caso ricorra l'ipotesi di pagamento delle posizioni debitorie pregresse, copia conforme all'originale della quietanza di pagamento.

• Busta B: OFFERTA ECONOMICA

Nella busta "B – OFFERTA ECONOMICA" dovrà essere contenuta, a pena di esclusione l'offerta economica, da redigersi in conformità al modello allegato al presente disciplinare a formarne parte integrante e sostanziale, sottoscritta con firma leggibile e per esteso, in cui dovrà essere specificato: *il canone offerto, in aumento rispetto al valore annuale posto a base i gara,* di cui all'art. 4 del presente bando/disciplinare.

I valori offerti debbono essere espressi sia in cifre che in lettere.

In caso di discordanza, vale l'importo scritto in lettere, salvo il caso di errore materiale manifesto.

Nel caso che l'offerta economica sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante del concorrente, deve essere allegata la relativa procura in originale o copia semplice.

Art. 13. MODALITÀ E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

Criterio di aggiudicazione

La gara si terrà con procedura aperta con il criterio dell'offerta in aumento, rispetto al corrispettivo della concessione annuale a base d'asta di € 500,00.

OPERAZIONI DI GARA

1. <u>Caratteri generali</u>

La prima seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai partecipanti a mezzo PEC, avrà luogo presso la sede dell'Area Tecnica del Comune di Acerno, sita in via Rimembranza n.8, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti dei soggetti interessati oppure persone munite di specifica delega loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo PEC almeno 3 giorni prima della data fissata.

Il Responsabile del Procedimento procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa, come chiarito nei paragrafi successivi.

Successivamente, ovvero in altra data, il responsabile del procedimento procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura delle offerte formulate.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti siano identiche, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il responsabile del procedimento redige la graduatoria definitiva.

2. <u>Verifica della documentazione amministrativa – Contenuto della BUSTA A</u>

Il Responsabile Unico del procedimento, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa", procede a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione ed in caso negativo ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;

3. Valutazione dell'offerta economica – Contenuto della BUSTA B

Il Responsabile Unico del procedimento, procede all'apertura delle buste "B - Offerta economica", dando lettura delle offerte formulate.

Non saranno ammesse offerte subordinate, anche indirettamente, a riserve e/o condizioni, né offerte parziali, plurime, indeterminate o in diminuzione.

La concessione sarà aggiudicata in favore del concorrente che avrà offerto il canone di concessione annuale più alto rispetto a quello stabilito a base d'asta.

Art. 14. AGGIUDICAZIONE E RELATIVI ADEMPIMENTI

L'aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di un'unica offerta valida, purché essa sia ritenuta congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione. L'aggiudicazione è immediatamente impegnativa per la ditta aggiudicataria.

L'aggiudicazione definitiva con il conseguente affidamento della concessione, è subordinata alle necessarie verifiche d'ufficio da parte del responsabile del procedimento.

All'amministrazione è comunque riservata la più ampia facoltà di non aggiudicare la concessione qualora venga meno l'interesse pubblico al servizio.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Si riserva, inoltre, la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la procedura di gara in base a valutazioni di propria ed esclusiva competenza senza che i concorrenti possano vantare diritti e/o aspettative di sorta, né il rimborso delle spese a qualunque titolo eventualmente sostenute.

Qualora dovessero pervenire all'operatore economico concorrente comunicazioni concernenti il mutamento delle modalità e/o dei tempi di espletamento della gara, esso è tenuto alla tempestiva verifica presso la stazione appaltante.

Art. 15. CONTRATTO

Il rapporto con il concessionario è disciplinato da apposito contratto di concessione in coerenza con le previsioni del Capitolato Speciale.

Art. 16. STIPULA DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE

Per la stipula della Contratto di concessione è richiesta la disponibilità della firma digitale. Le eventuali spese contrattuali e di registrazione, nessuna esclusa, sono a carico del soggetto contraente.

Per la sottoscrizione della concessione, il concessionario deve essere in possesso:

- Polizza assicurativa per la copertura di Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) derivante dall'attività svolta con massimale unico non inferiore ad €. 1.000.000,00 per i danni a persone, animali e cose incluso anche il personale del Comune di Acerno, a qualunque titolo presenti nell'impianto, e verso propri eventuali prestatori di lavoro (RCO) con i seguenti massimali € 1.000.000,00 per sinistro con limite di € 500.00,00 per persona.
- Garanzia fideiussoria per un importo pari ad €. 5.000,00 (cinquemila) quale garanzia degli obblighi per le responsabilità dirette ed indirette poste a carico del Concessionario.

Il Concedente avrà il diritto di avvalersi di tale garanzia fideiussoria per incamerare eventuali somme dovute e fino a concorrenza di ogni suo credito in caso di grave insolvenza e immotivata inadempienza, e/o di eventuali danni arrecati all'impianto sportivo comunali in gestione, senza pregiudizio degli ulteriori diritti e salva ogni altra azione a tutela del Patrimonio Comunale.

Si potrà procedere all'affidamento della gestione anche in pendenza della stipula del contratto di concessione.

Art. 17. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Salerno rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Art. 19. NORME FINALI

Per quanto non contemplato e non regolamentato dalle presenti condizioni si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contabilità e contratti e alle norme del codice civile. Per quanto non espressamente contemplato nel presente documento, sono applicabili le disposizioni contenute in tutte le leggi e regolamenti vigenti disciplinanti la materia.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese indifferentemente al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicati dai concorrenti.

Eventuali modifiche del domicilio eletto, dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio. Diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(ing. Carmine LANDI)

Il Responsabile dell'Area Tecnica (ing. Carmine LANDI)



COMUNE DI ACERNO

(Provincia di Salerno)

C.F./P. IVA: 00552610651 - Via Rimembranza 8 - 84042 Acerno (SA) Tel. 089/9821211 - Fax 089/9821227

www.comune.acerno.sa.it - PEC protocollo@comune.acerno.sa.it

AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI: PEC ufficiotecnico@pec.comune.acerno.sa.it

OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE

CAPITOLATO SPECIALE

ARTICOLO 1: OGGETTO DEL SERVIZIO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento a terzi del servizio di gestione, custodia e manutenzione ordinaria del complesso della piscina comunale compresi fabbricato servizi, spogliatoi e accessori (aiuole, solarium, campo di beach volley non agonistico). Le aree, immobili e beni strumentali mediante i quali l'attività verrà esercitata, secondo le modalità stabilite nel presente capitolato speciale, sono costituite:

- Vasca principale centrale scoperta
- Vasca principianti scoperta
- Impianti di filtraggio, di ricircolo, di depurazione, elettrico, idraulico, termico a servizio di entrambe le vasche (gli impianti sono del tipo sottotraccia confluenti in un locale interrato accessibile ove sono presenti anche le camere di manovra, quadri elettrici e caldaie)
- Locale servizi comprensivo di W.C., spogliatoi, locali docce, reception, ripostigli, arredi e dotazioni di sicurezza (estintori, idranti, segnaletica);
- Locale servizi ristoro automatizzato;
- Campo non agonistico di beach volley;
- Aiuole e aree pavimentate per ombrelloni (solarium);
- Percorsi pavimentati di comunicazione interna;

ARTICOLO 2: DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è di ANNI UNO CON SCADENZA NATURALE A TUTTO IL 31/08/2020

, a decorrere dalla data di stipula del contratto di concessione, prorogabile per un ulteriore anno ad insindacabile giudizio e necessità dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 3: CORRISPETTIVO ECONOMICO DELLA CONCESSIONE

Come corrispettivo della concessione del servizio in gestione, il Concessionario riconoscerà all'Amministrazione comunale di Acerno un canone annuo di complessivi € 500,00 (euro cinquecento/00) che potrà variare in aumento e non in diminuzione, in funzione dell'offerta economica resa dal concessionario in sede di procedura aperta di gara.

ARTICOLO 4: CONSEGNA E ALLESTIMENTO DI LOCALI E IMPIANTI

I locali e gli impianti sono forniti al concessionario in perfetto stato di funzionamento, e comunque allo stato in cui si trovano al momento della stipula del contratto di concessione.

Il concessionario potrà proporre, nel corso della gestione, a propria cura e spese, migliorie permanenti a completamento di quanto indicato al presente Capitolato. Resta ovviamente ferma la condizione che non è consentito introdurre alcuna modifica senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso di interventi resi necessari da modifiche normative emanate nel corso della vigenza del contratto, gli stessi saranno a carico del Concessionario qualora si configurino come rientranti nell'ambito della manutenzione ordinaria; viceversa saranno a carico del Comune di Acerno, qualora ricadano nella manutenzione straordinaria, così come definita dal successivo articolo 11.

Allo scadere del contratto, o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, il concessionario dovrà rimuovere le attrezzature mobili da esso fornite, senza alcun onere a carico del Comune. In caso di mancata rimozione il Comune provvederà direttamente, addebitando al concessionario tutti gli oneri sostenuti.

Il concessionario è tenuto, allo scadere del contratto o in caso di risoluzione anticipata dello stesso, a restituire al Comune la piscina in perfetto stato di funzionamento, manutenzione e pulizia, fatto salvo il normale logorio d'uso.

Alla riconsegna della piscina sarà redatto, in contraddittorio fra le parti, specifico inventario dei beni immobili e mobili. Qualora si ravvisassero danni arrecati a strutture, impianti, attrezzature dovuti ad imperizia incuria o mancata manutenzione, questi saranno stimati ed addebitati al concessionario. In caso di inottemperanza a tale obbligo, il Comune detrarrà dalla cauzione di cui al successivo art. 20, l'importo necessario per la riparazione dei danni rilevati sui detti beni.

ARTICOLO 5: DISPONIBILITÀ DEGLI IMMOBILI E DELLE ATTREZZATURE

Il Comune metterà a disposizione del concessionario gli immobili, gli impianti e le attrezzature di cui all'art. 1 del presente capitolato con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dell'attività.

In tale occasione sarà redatto apposito verbale di consegna.

Tale verbale, in duplice esemplare, viene redatto e sottoscritto in contraddittorio tra il concessionario e il Responsabile del procedimento designato dall'Amministrazione.

ARTICOLO 6: REQUISITI

L'affidatario della concessione sarà scelto tra uno degli operatori rientranti nelle seguenti categorie in possesso dei requisiti appresso specificati:

- CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano);
- CIP (Comitato Italiano Paralimpico);
- Federazioni Sportive Nazionali;
- Enti di Promozione Sportiva o discipline sportive associate;
- Associazioni Sportive Dilettantistiche iscritte alla sezione A prevista dall'articolo 11 c.2 della L.R.C. N.18/2013, che garantiscano:
- Imprese o società commerciali o cooperative (anche sociali), la cui attività, come risultante dal certificato della Camera di Commercio, ricomprenda la gestione di impianti sportivi.

A - Requisiti di ordine generale:

Possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del d.lgs. n.50/2016;

B -. Requisiti speciali:

- Assenza di situazioni debitorie nei confronti della Stazione Appaltante. In presenza di posizioni debitorie nei confronti della Stazione Appaltante, le stesse dovranno essere ripianate entro la data di presentazione della domanda di partecipazione;
- Svolgere attività sportive e/o sociali, senza fini di lucro. Tale situazione deve essere espressamente previsto nel proprio statuto/atto costitutivo;
- Il rappresentante legale ed i componenti degli organi direttivi non devono ricoprire cariche sociali in altri soggetti partecipanti alla medesima procedura di selezione;
- Il soggetto giuridico partecipante alla selezione deve essere costituito da almeno un anno dalla data di pubblicazione del presente Avviso, con atto costitutivo e statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o della scrittura privata registrata.
- Possesso all'interno del proprio organico o con contratto di servizio o collaborazione anche non subordinata, di specifiche figure professionali in possesso della qualifica di bagnino rilasciata dalla Federazione Italiana Nuoto, dalla società nazionale di salvamento o altri organismi a questi affiliati. Tali figure devono essere assicurate durante il periodo di svolgimento dell'attività dell'impianto, a garanzia della sicurezza ed assistenza dei bagnanti e per lo svolgimento di eventuali attività didattiche.

ARTICOLO 7: DOCUMENTAZIONE SUCCESSIVA ALL'AFFIDAMENTO

Dovranno essere prodotte dal concessionario prima della stipula del contratto di concessione:

- La prova di avvenuto versamento del canone di concessione in un'unica soluzione (da esibire al momento della stipula)
- Polizza assicurativa per la copertura di Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) derivante dall'attività svolta con massimale unico non inferiore ad €. 1.000.000,00 per i danni a persone, animali e cose incluso anche il personale del Comune di Acerno, a qualunque titolo presenti nell'impianto, e verso propri eventuali prestatori di lavoro (RCO) con i seguenti massimali € 1.000.000,00 per sinistro con limite di € 500.00,00 per persona.
- Garanzia fideiussoria per un importo pari ad €. 5.000,00 (cinquemila) quale garanzia degli obblighi per le responsabilità dirette ed indirette poste a carico del Concessionario per effetto del Contratto sottoscritto.
- Documentazione obbligatoria prevista dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 8: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario sarà tenuto a svolgere tutte le attività occorrenti per il corretto funzionamento della piscina, nell'osservanza delle seguenti condizioni minime e tenuto presente che gli obblighi del Comune sono esclusivamente quelli elencati in via residuale al successivo art. 11 del presente Capitolato:

- a) Avviamento delle strutture in ordine alla pulizia generale: vasche, locali, sanificazione iniziale, pulizia delle aree verdi e solarium, riempimento delle vasche e quant'altro necessario per l'uso corretto delle strutture;
- b) Esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti tali da consentire continuità ed efficienza gestionale degli impianti come descritti all'art.1;
- c) Pulizia, sanificazione e disinfezione di tutti i vani, impianti accessori e pertinenze con procedure di pulizia aggiuntiva che si rendessero necessarie per l'igiene ambientale nel corso dei giorni e secondo le prescrizioni dell'A.S.L.
- d) Disinfezione e filtrazione dell'acqua della piscina secondo quanto disposto nella DGR Campania n° 2088/2005 pubblicata sul BURC n° 1 del 3/1/2005, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla DGR n° 3530 del 20/07/2001 Linee guida per l'esercizio ed il controllo delle piscine ad uso natatorio" e secondo le disposizioni e prescrizioni dell'ASL ed in particolare a lavaggio e controlavaggio giornaliero dei filtri;
- e) Custodia di abiti e oggetti dei bagnanti in sacchetti a perdere o recuperabili previo lavaggio o disinfezione;
- f) Attrezzare l'apposito locale adibito a pronto soccorso nell'impianto natatorio con presidi farmacologici ed attrezzature necessarie, secondo quanto prescritto dall'ASL;
- g) Attrezzare il locale servizi di ristoro automatizzato, posto a monte della vasca principale, con almeno un distributore automatico refrigerato di bevande analcoliche e snack per l'utenza. Si precisa in tale senso che in questo locale, come nel

resto dell'intero complesso, è assolutamente VIETATA la somministrazione diretta di bevande e alimenti, anche se già preconfezionati, o altro rientranti nel novero delle attività di bar, caffè, rosticceria, paninoteca, ristorante, tavola calda ecc.

- h) Messa a disposizione dell'utenza del solarium un numero minimo di almeno 30 lettini ripiegabili e 30 ombrelloni (forniti direttamente dal concessionario);
- i) Esposizione di un cartello al pubblico, all'ingresso della piscina, indicante il numero massimo di utenti ammissibili entro l'impianto ed il numero massimo di utenti presenti nel turno.
- j) Esposizione al pubblico della vigente normativa igienico sanitaria e delle norme comportamentali per la fruizione dell'impianto
- k) Manutenzione delle aree sistemate a verde;
- I) Applicazione delle tariffe e degli abbonamenti per l'utenza non superiori a quelle stabilite con **Delibera di Giunta**Comunale n.111 del 13/12/2016:
- m) Conduzione dell'impianto nel rispetto delle autorizzazioni e prescrizioni acquisite dall'Ente con particolare riferimento alle prescrizioni dettate dalla Commissione Provinciale Pubblici Spettacoli;
- n) Segnalare tempestivamente per iscritto all'Ufficio Tecnico ogni disfunzione o guasto riscontrato nell'esercizio degli impianti;
- o) Osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie del personale dipendente contro gli infortuni sul lavoro, invalidità e vecchiaia e delle altre disposizioni in vigore per la tutela ed i rapporti di lavoro che potranno intervenire in corso di gestione;
- p) Pagamento dell'utenza di energia elettrica e fornitura gasolio come descritto di seguito:
- q) Fornitura del gasolio per il funzionamento dell'impianto e fornitura dell'energia elettrica, la cui utenza sarà intestata al concessionario;
- r) Nomina di un Responsabile della gestione che sia anche responsabile della corretta applicazione del D.U.V.R.I. appositamente redatto dal concessionario, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

ARTICOLO 9: ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Saranno a carico del concessionario tutti gli oneri relativi all'ordinaria gestione della piscina nel rispetto delle modalità e dei criteri indicati nel presente capitolato. Il Comune di Acerno, pertanto, sarà esonerato da qualsiasi responsabilità connessa al mancato rispetto di tali oneri.

Il concessionario si impegna a non svolgere nella struttura oggetto della concessione e pertinenze nessuna attività che contrasti con le prescrizioni della concessione o che richieda l'abilitazione della struttura a pubblici spettacoli, salvo espresso consenso da concedersi dal Comune di volta in volta.

Per l'esercizio del pubblico servizio e la conduzione degli impianti e delle attrezzature ricreative e sportive la Concessionaria potrà avvalersi delle prestazioni di terzi, precisandosi che l'Amministrazione Comunale si ritiene estranea da qualsiasi responsabilità di gestione per quanto concerne il rapporto di lavoro.

Del pari, il Comune intende rimanere indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per molestie o proteste di terzi, tra essi compresi i frequentatori degli impianti, in dipendenza di danni e pregiudizi derivanti dalla inosservanza da parte della Concessionaria e dei suoi eventuali dipendenti o incaricati, delle norme legislative e regolamentari che comunque presiedano all'agibilità, esercizio e gestione degli impianti.

La Concessionaria deve inoltre rendersi disponibile all'organizzazione di campagne promozionali e di sensibilizzazione al fine di migliorare la collaborazione e la partecipazione dell'utenza, nonché all'allargamento della base di praticanti le attività sportive.

In ogni caso, per quanto riguarda il materiale mobile ed immobile, di proprietà del Comune, allo scadere del periodo di concessione, tutto dovrà essere riconsegnato al Comune medesimo in perfetta efficienza, come da verbale di inventario salvo il deterioramento (accertato) normale per l'uso, con facoltà del Comune di Acerno di rivalersi sulle garanzie prestate per gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o negligenza della Concessionaria, compresi i danni provocati dagli utenti.

La Concessionaria ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell'espletamento del suo compito possono pregiudicare il regolare svolgimento dei servizi. La Concessionaria si obbliga a sollevare il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi derivante da mancato adempimento degli obblighi contrattuali, da trascuratezza o da colpa nell'adempimento dei medesimi.

ARTICOLO 10: MANUTENZIONE ORDINARIA

Per "manutenzione ordinaria" si intende il complesso degli interventi necessari a garantire l'ottimale conservazione del bene. Sotto questa categoria devono ricadere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le sottoelencate operazioni. MPIANTI TECNOLOGICI:

a) Impianti elettrici e di sicurezza:

- 1. Controllo linee e dispositivi elettrici (semestrale);
- 2. Pulizia di lampade, schermi di protezione, globi, vetri, parti trasparenti (secondo necessità);
- 3. Sostituzione di lampade, lampadine, tubi al neon, prese, apparecchi di comando (secondo necessità);
- 4. Controllo ed eventuale sostituzione di fusibili, reattori, trasformatori, interruttori crepuscolari (semestrale)
- 5. Controllo quadri elettrici generali (semestrale)
- 6. Controllo interruttori sgancio emergenza (semestrale)
- 7. Controllo impianti di illuminazione di emergenza (trimestrale)
- 8. Controllo impianti di messa a terra (semestrale)

9. Controllo impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (semestrale).

b) impianti termici:

1. Controllo dell'impianto di riscaldamento, delle reti di distribuzione del fluido termico e prove a regime prima dell'inizio del periodo di funzionamento;

d) impianti antincendio:

- 1. Verifiche periodiche degli estintori (semestrale)
- 2. Prove di efficienza e funzionamento dei presidi antincendio fissi (semestrale)

e) impianti idraulici:

- 1. Controllo delle pompe di sollevamento e dei relativi quadri ed apparati elettrici (semestrale)
- 2. Controllo dei sistemi idraulici di carico e scarico (semestrale)
- 3. Controllo pompe di sollevamento, anelli di chiusura, giranti, spazzole motori, regolatori di livello, componenti elettriche ed elettromeccaniche (semestrale)
- 4. Pulizia generale delle pompe, controllo perdite tubazioni varie, botole e chiusini d'accesso (semestrale)

f) impianto trattamento acqua di piscina:

1. Attuazione di tutte le procedure di controllo e manutenzione previste dall'Atto di Intesa Stato-Regioni del 16/1/2003 e s.m.i e secondo quanto disposto nella DGR Campania n° 2088/2005 pubblicata sul BURC n° 1 del 3/1/2005; svuotamento e sanificazione delle vasche e delle vasche di compenso (semestrale); svuotamento sanificazione e reintegro masse filtri (annuale)

FINITURE EDILI E MURARIE

- 1. Controllo dei requisiti di salubrità delle muratura (verifica fenomeni di umidità diffusa e d risalita), controllo dei sistemi di chiusura/aperura dei serramenti interni ed esterni, pavimentazioni interne (annuale)
- 2. Ispezione e pulizia canali di gronda e pluviali (annuale)
- 3. Verifica dei serramenti interni ed esterni (semestrale)
- 4. Tinteggiatura e verniciatura delle parti murarie e delle opere in metallo (secondo necessità)

AREE ESTERNE

1. Irrigazione dei prati, semina, manutenzione, taglio delle superfici erbose, estirpazione di arbusti, manutenzione di siepi (secondo necessità).

SICUREZZA IGIENICO-SANITARIA

- 1. Pulizia, lavaggio e sanificazione di pavimenti e rivestimenti di tutti i locali;
- 2. Raccolta, differenziazione e insacchettamento dei rifiuti;

ARTICOLO 11: ONERI A CARICO DEL COMUNE

Saranno a carico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria delle aree, degli immobili e degli impianti come indicati al precedente art. 1) e con riferimento allo stato e alle caratteristiche esistenti al momento della consegna, purché gli interventi non siano dovuti ad assenza o carenza di manutenzione ordinaria da parte del concessionario. Si precisa che per "manutenzione straordinaria" si intendono opere e modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento sostanziale, la sostituzione di parti strutturali dell'edificio; la realizzazione o la sostituzione integrale di impianti tecnologici; le modifiche dell'assetto distributivo delle singole unità immobiliari;

L'Amministrazione fornirà tutte le eventuali indicazioni integrative cui la Ditta concessionaria dovrà attenersi per quanto riguarda la manutenzione degli impianti e delle attrezzature anche ai fini igienico-sanitari.

ARTICOLO 12: PERSONALE

Il personale impiegato per il servizio deve possedere adeguata professionalità. In particolare, l'assistenza ai bagnanti e le attività didattiche dovranno essere espletate da personale in possesso della qualifica di bagnino rilasciata dalla Federazione Italiana Nuoto, dalla società nazionale di salvamento o altri organismi a questi affiliati.

Il personale utilizzato a qualsiasi titolo all'interno della piscina, sia direttamente dal concessionario sia da eventuali subappaltatori/contraenti non dovrà aver riportato condanna con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale in relazione al servizio da espletare, con particolare riferimento ai delitti dolosi contro la moralità pubblica e il buon costume e ai delitti dolosi contro la persona.

Il concessionario si rende garante nei confronti del Comune per eventuali sub-concessionari regolarmente autorizzati.

La violazione delle norme del presente articolo costituisce inadempimento contrattuale grave, rilevante ai fini dell'applicazione delle penali e della risoluzione del contratto.

ARTICOLO 13: RESPONSABILE E ADDETTI

Il concessionario dovrà comunicare al Comune il nominativo del Responsabile della gestione del servizio.

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sul possesso dei requisiti richiesti in capo al personale a norma del precedente art. 12 e di ottenere dal concessionario la sostituzione del personale ritenuto non idoneo al servizio per comprovati motivi.

ARTICOLO 14: TARIFFE

Le tariffe massime che il concessionario applicherà all'utenza per l'uso delle strutture e degli impianti, sono quelle stabilite con Delibera di Giunta Comunale N. 111 del 13/12/2016.

ARTICOLO 15: ORARI E CALENDARIO DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Il concessionario è tenuto al rispetto di giorni e orari di apertura come di seguito indicati:

APERTURA AL PUBBLICO: SETTE GIORNI SETTIMANALI

DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 20,00

Non è consentito, a pena di sanzioni e risoluzione contrattuale, l'erogazione del servizio al pubblico oltre gli orari sopra indicati

ARTICOLO 16: SUBCONCESSIONE E INCARICHI A TERZI

É vietato al concessionario cedere le attività previste nel presente Capitolato, come sancito anche dal successivo art. 19.

E' fatta eccezione per le sotto elencate attività accessorie e complementari, per le quali è consentito attivare rapporti contrattuali con terzi:

- 1. Trattamento acqua, incluse analisi di laboratorio.
- 2. Pulizie, attività di disinfestazioni e sanificazioni;
- 3. Interventi di manutenzione ordinaria sulle opere civili e sugli impianti tecnologici.

Le imprese esecutrici di cui il concessionario si avvarrà per l'esecuzione degli interventi sub 1),2) e 3) dovranno essere in possesso di adeguati requisiti ed esperienza specifica nei rispettivi settori di competenza e dovranno osservare durante l'esecuzione degli interventi tutte le misure di sicurezza prescritte dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Il Comune riconoscerà solamente il concessionario come responsabile della conduzione del servizio, il quale quindi risponderà in proprio di eventuali inadempimenti da parte di subappaltatori/contraenti.

ARTICOLO 17: CORRISPETTIVO AL COMUNE

Il concessionario si obbliga a versare al Comune il corrispettivo contrattuale scaturente dalla propria offerta, che comunque non potrà mai essere inferiore ad € 500,00, in un'unica soluzione all'atto della stipula del contratto di concessione. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario/postale presso il tesoriere comunale (CRA-BCC di Battipaglia e Montecorvino Rovella – Ag. Di Acerno).

Il concessionario non potrà rivalersi sull'Amministrazione comunale in caso di eventuali perdite economiche d'impresa derivanti dalla gestione della struttura.

ARTICOLO 18: DIVIETO DI SUB CONCESSIONE, CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

E' espressamente vietata la subconcessione in tutto o in parte del servizio affidato in concessione e degli impianti e delle attrezzature. La violazione di tale divieto comporterà l'immediata decadenza della concessionaria e l'incameramento del deposito cauzionale di cui al successivo art. 20, senza pregiudizio di ogni altra ragione od azione verso la concessionaria medesima. È vietata, altresì, la cessione del contratto e la cessione dei crediti.

ARTICOLO 19: CAUZIONE DEFINITIVA E STIPULA DEL CONTRATTO

Il concessionario dovrà prestare apposita cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari ad €. 5.000,00 (cinquemila) quale garanzia degli obblighi per le responsabilità dirette ed indirette poste a carico del Concessionario per effetto del Contratto sottoscritto.

Il concessionario sarà tenuto a stipulare apposito contratto in forma pubblico-amministrativa. Qualora, senza giustificati motivi, non adempia tale obbligo entro il termine all'uopo fissato dal Comune, il Comune stesso può dichiarare la decadenza dell'affidamento ed incamerare l'eventuale cauzione provvisoria.

La cauzione definitiva garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il risarcimento danni, rimborso spese che il Comune sosterrà durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del concessionario, ivi compresa la differenza di prezzo che il Comune dovesse pagare qualora costretto ad altro e diverso affidamento in caso di risoluzione del contratto per inadempienze del concessionario.

Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il concessionario è obbligato a reintegrare, entro 30 giorni di calendario, la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e che il pagamento avvenga entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune.

La cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al concessionario dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte del funzionario comunale competente.

ARTICOLO 20: RINUNCIA ALL'AFFIDAMENTO

Qualora il concessionario non intenda accettare l'assegnazione del contratto non potrà avanzare alcun diritto e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune a seguito di affidamento ad altro soggetto.

Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione del concessionario, il Comune si riserva la facoltà di procedere ad affidamento mediante altra procedura (aperta/negoziata/ristretta) nel rispetto del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 22: RESPONSABILITÀ E POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che potrà derivare agli utenti del servizio oggetto del presente capitolato, a terzi e cose, durante l'espletamento dei servizi e in conseguenza dei servizi medesimi.

Il concessionario si assume tutte le responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause a essi connesse, derivassero al Comune o a terzi, persone o cose, responsabilità che si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del concessionario.

Il concessionario sarà tenuto a stipulare prima della stipula del contratto, pena la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione, una polizza assicurativa per la copertura di Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT) derivante dall'attività svolta con massimale unico non inferiore ad €. 1.000.000,00 per i danni a persone, animali e cose incluso anche il personale del Comune di Acerno, a qualunque titolo presenti nell'impianto, e verso propri eventuali prestatori di lavoro (RCO) con i seguenti massimali € 1.000.000,00 per sinistro con limite di € 500.00,00 per persona.

ARTICOLO 23: PENALI

Il Comune si riserva di applicare le seguenti penali per le fattispecie di infrazione contestata ed accertata, come appresso specificato:

Tipo infrazione	Penale	Causa di risoluzione contrattuale
Mancato rispetto degli orari di erogazione	€ 100,00 per ogni infrazione	Cumulo di tre infrazioni durante il periodo
dei servizi indicati nel presente capitolato;		di vigenza della concessione
Chiusura della piscina per periodi superiori a due giorni per motivi diversi da quelli meteorici per ogni giornata oltre la seconda.	€ 100,00 per ogni infrazione	Cumulo di due infrazioni durante il periodo di vigenza della concessione
Mancato rispetto delle tariffe stabilite dall'Amministrazione	€ 250,00 per ogni infrazione	Cumulo di due infrazioni durante il periodo di vigenza della concessione
Utilizzo improprio della struttura e/o somministrazione diretta di alimenti, bevande	€ 2.000,00	Una sola infrazione

In caso di contestazione, da formularsi a mezzo di Posta Elettronica Certificata, il concessionario avrà una settimana di tempo per presentare eventuali controdeduzioni.

Le penali saranno riscosse dal Comune mediante versamento da parte del concessionario alla tesoreria comunale entro sette giorni dal ricevimento della contestazione da parte del Comune. Il ritardato pagamento entro i termini prescritti implica una mora del 10% per ogni settimana, o frazione di essa, di ritardo. Superate le due settimane di ritardo il Comune provvederà al recupero delle somme prescritte dalla cauzione di cui al precedente art. 19 In tal caso la cauzione dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di comunicazione di cui appresso, pena la risoluzione del contratto. Il provvedimento con cui sia stata disposta la trattenuta della cauzione viene comunicato al concessionario mediante Posta Elettronica Certificata, con invito al reintegro della stessa.

ARTICOLO 24: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, e a quanto previsto nel precedente art.23, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, le seguenti ipotesi:

- a) Mancato rispetto delle normative vigenti in materia di gestione di impianti sportivi;
- b) Mancata osservanza del divieto di subconcessione;
- c) Perdita da parte del concessionario dei requisiti di ordine generale e speciale;
- d) Mancato reintegro della cauzione;

Nei casi previsti dal precedente comma, e in ogni altro caso di risoluzione del contratto per causa imputabile al concessionario, lo stesso incorre nella perdita della cauzione o parte di essa che viene incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Qualora si verificassero, da parte del concessionario, carenze tali da rendere gravemente insoddisfacente il servizio o in presenza di un inadempimento continuativo non inferiore a 30 giorni, anche se riferito ad una solamente delle disposizioni contenute nel presente capitolato, il Comune potrà, previa intimazione a mezzo P.E.C. ad adempiere al concessionario, risolvere il contratto.

Ogni comunicazione del Comune attinente a quanto costituisce oggetto del presente articolo, avverrà mediante posta elettronica certificata che il concessionario ha comunicato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento ad evidenza pubblica.

Tutte le spese imposte e tasse inerenti e conseguenti alla stipula, scrittura, bolli e registrazione del contratto relativo alla concessione del servizio oggetto del presente capitolato, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle relative al deposito della cauzione, sono a carico del concessionario.

ARTICOLO 26: CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente capitolato e del relativo contratto di concessione saranno rimesse al Tribunale di Salerno. E' esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 27: CONTROLLI E VERIFICHE SUL SERVIZIO EROGATO

Al Comune è attribuita facoltà di controllo e verifica sulle attività inerenti al servizio. Resta salva l'autonomia organizzativa del concessionario entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard del servizio previsti dal presente Capitolato. Il Comune potrà in qualsiasi momento ispezionare i locali, gli impianti e le aree di cui al presente capitolato, riservandosi il controllo sul puntuale e regolare svolgimento del servizio.

La vigilanza e il controllo del Comune potranno esplicarsi attraverso ispezioni di ordine tecnico amministrativo ed igienico-sanitario, mediante propri funzionari appositamente delegati allo scopo.

ARTICOLO 28: RICHIAMO A LEGGI ED ALTRE NORME

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative vigenti in materia.

La concessionaria è tenuta altresì al rispetto delle prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, con conseguente assunzione degli oneri derivanti.

Acerno,		_	

Il Responsabile del Procedimento (ing. Carmine LANDI)

Il Responsabile dell'Area Tecnica (ing. Carmine LANDI)

Spett.le **Comune di Acerno** Via Rimembranza, 8 84042 Acerno (SA)

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento a terzi, in concessione annuale a titolo oneroso, della gestione dell'impianto sportivo Piscina Comunale in Via Vella.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto		, nato a	()
CF	, residente in		() alla via
	, in qı	ualità di	
della società/federazione sp	ortiva/Ditta/Cooperativa		
con sede in		() alla via	
P.IVA	Tel	, Fax _.	
e.mail	PEC		
iscritta alla			_al n°
	CHIED	DE	
di partecipare alla gara in epi	grafe, come (barrare la voc	e che interessa):	
□ Coni			
□ Cip			
☐ Federazione sportiva nazio	onale		
☐ Ente di promozione sporti	va e discipline sportive asso	ociate	
☐ Associazione sportiva dile	ttantistica iscritta alla sezio	one A prevista nell'articolo 11	L, comma 2 della Legge
Regione Campania n. 18/2	2013;		
☐ Imprese, società commerc	ciale		
□ Cooperativa			
☐ Cooperativa Sociale			
per esercitare la seguente att	tività sportiva:		

A tal proposito, il sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.

DICHIARA

1) di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste nell'articolo 80 del D.lgs 50/2016;

- 2) di garantire, durante l'intero periodo di contratto:
 - l'apertura dell'impianto a tutti i soggetti e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;
 - l'esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza dell'impianto, l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori;
 - la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con l'attività praticabile nell'impianto e con l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
 - la compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
 - la destinazione di investimenti alla migliore fruizione dell'impianto;
- 3) di aver preso esatta conoscenza del servizio, delle circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione degli stessi e di accettare tutto quanto riportato nel bando di gara, nel disciplinare, nel Capitolato Speciale e nel regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 18.07.2016;
- 4) che nei propri confronti non è stata disposta alcuna misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956 n· 1423;
- 5) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare pubbliche;
- 6) l'inesistenza a carico della società di violazioni gravi definitivamente accertate in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- 7) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 e di non essere incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- 8) di non avere posizioni debitorie nei confronti dell'Ente;
- 9) che l'indirizzo PEC al quale potranno essere inviate eventuali comunicazioni è il seguente: -
- 10) di obbligarsi a costituire, prima della firma del contratto, una polizza assicurativa di R.C. contrattuale per danni verso cose e verso terzi;
- 11) di obbligarsi a costituire, prima della firma del contratto, cauzione definitiva dell'importo di € 5.000,00 in uno dei modi previsti dal disciplinare di gara;

N.B.	- La domanda e l	a dichiarazione devono	essere correda	te da fotocopia,	, non autenticata,	di documento	di identità
del s	ottoscrittore.						

<u>N.B.</u> - La domanda e la dichiarazione devono essere c del sottoscrittore.	orredate da fotocopia, non autenticata, di document
LUOGO E DATA	
	IL DICHIARANTE

Spett.le **Comune di Acerno** Via Rimembranza, 8 84042 Acerno (SA)

FIRMA

Oggetto: Procedura di gara per l'affidamento a terzi, in concessione annuale a titolo oneroso, della gestione dell'impianto sportivo Piscina Comunale in Via Vella.

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto	ا , ا	nato a (
CF	, residente in	() alla via
	,, in qualità	à di
della società/federazior	ne sportiva/Ditta/Cooperativa	
con sede in		() alla via,,
P.IVA	Tel	, Fax
e.mail	PEC	
iscritta alla		al n°
	OFFRE	
rispetto all'importo d	el canone annuale minimo da corris	spondere all'Ente, posto a base d'asta pari a €
500,00, un canone	annuo pari ad €	(in cifre) ovvero pari a €
		(in lettere).

<u>N.B.</u> - La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.



COMUNE DI ACERNO

(Provincia di Salerno)

AREA TECNICA

Via Rimembranza 8, 84042 Acerno (SA) – P. IVA 00552610651 – Tel. 089 9821211 – Fax 089 9821227 – www.comune.acerno.sa.it

REGOLAMENTO per la GESTIONE delle STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI

Art.90 della Legge 27 dicembre 2002 n.289 Art.20 della Legge Regionale Campania 25 Dicembre 2013 n.18

ITER AMMINISTRATIVO:

REGOLAMENTO	OLAMENTO Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale N.15 del 18/07/2016;	

PUBBLICITA':

Albo Pretorio – Pubblicazione N. 385 del 02/08/2016 dal 02/08/2016 al 17/08/2016	
Portale Amministrazione Trasparente del Comune di Acerno , Sezione <u>"Regolamenti"</u>	
Sito Istituzionale del <i>Comune di Acerno</i> , Sezione <u>"Regolamenti"</u> ;	

INDICE

Principi	pag. 3
Finalità ed obiettivi	pag. 3
Oggetto del Regolamento	pag. 3
Definizioni	pag. 4
Forme di gestione, accesso ed uso delle strutture sportive	pag. 5
Affidamento a terzi	pag. 5
Soggetti affidatari delle assegnazioni temporanee a titolo gratuito	pag. 5
Procedura per l'affidamento in assegnazione temporanea ad uso gratuito	pag. 6
Sospensione, decadenza e revoca dell'affidamento in assegnazione temporanea a	pag. 6
titolo gratuito	
Affidamento a terzi in concessione pluriennale a titolo oneroso	pag. 6
Contenuto specifico delle convenzioni	pag. 7
Soggetto Gestore	pag. 7
Selezione del soggetto gestore	pag. 8
Durata della concessione ed obblighi del concessionario	pag. 9
Norme generali sulla manutenzione	pag. 10
Divieto di sub concessione	pag. 10
Norme generali sulla vigilanza	pag. 11
Sanzioni, risoluzione e revoca della concessione	pag. 11
Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali	pag. 11
Rinvii	pag. 12
Norme transitorie e finali	pag. 12
NORME SULLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	pag. 13
NORME SULL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	pag. 14
	Finalità ed obiettivi Oggetto del Regolamento Definizioni Forme di gestione, accesso ed uso delle strutture sportive Affidamento a terzi Soggetti affidatari delle assegnazioni temporanee a titolo gratuito Procedura per l'affidamento in assegnazione temporanea ad uso gratuito Sospensione, decadenza e revoca dell'affidamento in assegnazione temporanea a titolo gratuito Affidamento a terzi in concessione pluriennale a titolo oneroso Contenuto specifico delle convenzioni Soggetto Gestore Selezione del soggetto gestore Durata della concessione ed obblighi del concessionario Norme generali sulla manutenzione Divieto di sub concessione Norme generali sulla vigilanza Sanzioni, risoluzione e revoca della concessione Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali Rinvii Norme transitorie e finali NORME SULLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 1 (Principi)

- 1. Il Comune di Acerno, in armonia con i principi della Costituzione italiana, della Costituzione europea, dello Statuto Comunale, della Carta europea dello sport e del Codice europeo d'etica sportiva del Consiglio d'Europa, riconosce la funzione sociale dello sport e della pratica delle attività motorie e sportive, ricreative, educative ed agonistiche, per assicurare il mantenimento ed il miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei cittadini, nonché il pieno e completo sviluppo della loro personalità. Riconosce alla cultura ed alla pratica dello sport e delle attività motorie un ruolo preminente per la formazione educativa dei praticanti, per la costruzione di un sentimento d'integrazione e di appartenenza alla comunità, per lo sviluppo di relazioni sociali fondate sulla solidarietà, il rispetto reciproco e le regole di convivenza civile. La funzione sociale dello sport è considerata mezzo fondamentale per la tutela della salute dei singoli e per la prevenzione dalle malattie.
- 2. Il Comune di Acerno garantisce la libertà della pratica sportiva e combatte ogni forma di limitazione, riconoscendo nello sport, nelle attività motorie e ricreative e nel diritto al gioco lo strumento fondamentale per la formazione ed il benessere della persona, l'inclusione e la cooperazione sociale, la fruizione dell'ambiente urbano e naturale nella cornice della sostenibilità.

Art. 2 (Finalità ed obiettivi)

- 1. Il Comune persegue il conseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) la diffusione della pratica sportiva e delle attività motorie, educative, ricreative ed agonistiche per garantire i bisogni individuali, collettivi e per assicurare pari opportunità, anche di genere;
 - b) la salvaguardia dell'identità culturale delle tradizioni popolari, riconoscendo e valorizzando le discipline sportive di tradizione locale;
 - c) l'accesso dei soggetti svantaggiati e di quelli diversamente abili alle attività sportive, motorie, educative, ricreative e agonistiche, assumendo queste attività come preminenti strumenti di integrazione sociale;
 - d) il sostegno della pratica delle attività motorie a carattere sportivo, educativo, ricreativo e agonistico, come strumento di integrazione sociale e di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di emarginazione, di dispersione scolastica e di devianza giovanile, nonché di recupero e di reinserimento sociale dei minori e degli adulti sottoposti a misure penali;
 - e) la tutela del diritto alla salute ed all'integrità delle persone impegnate nella pratica delle attività sportive;
 - f) la realizzazione degli interventi mediante forme di cooperazione e di coordinamento delle attività dei soggetti pubblici e privati;
 - g) l'integrazione delle politiche sportive con quelle turistiche, culturali ed economiche, con interventi relativi a infrastrutture, attrezzature e servizi per il tempo libero;
 - h) l'adeguata presenza di impianti e attrezzature sportive, anche incentivando la partecipazione di privati alla loro realizzazione mediante il ricorso allo strumento della finanza di progetto o alla concessione della realizzazione e della gestione delle opere;
 - i) la promozione del territorio come centro di incontro, di aggregazione e di interscambio culturale delle comunità sportive, attraverso la realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi provinciali, regionali e nazionali;
 - j) l'affidamento della gestione degli impianti sportivi, per la massima fruibilità da parte dei cittadini, valorizzando le pratiche motorie di base, alle quali deve essere favorito l'accesso pubblico;

Art. 3 (Oggetto del Regolamento)

- 1. Il presente regolamento nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente in materia, oltre che dei principi e delle finalità stabilite innanzi, ha per oggetto la disciplina dell'affidamento in gestione delle strutture sportive comunali. Le strutture da affidare in gestione sono individuate dall'Amministrazione Comunale con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
- **2.** In fase di prima applicazione e di approvazione del presente Regolamento vengono individuate le seguenti strutture sportive comunali:
 - a) Campo Sportivo San Francesco;
 - b) Piscina Comunale;
 - c) Campetto Play-Ground;

- **3.** Ai sensi dell'art.90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni sportive";
- **4.** Ai sensi dell'art.90, comma 25, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 29 della presente legge(ndr: patto di stabilità interno degli enti territoriali), nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento";
- 5. Ai sensi dell'art.90, comma 26, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 "Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti";
- 6. Il Comune di Acerno assolve a tutte le funzioni ed i compiti previsti dall'art.5 comma 3 della Legge Regionale della Campania 25 novembre 2013, n. 18.
- 7. Il Comune procede nell'affidamento delle strutture sportive secondo i criteri fissati dall'art.20¹ della Legge Regionale della Campania 25 novembre 2013, n. 18 "Modalità di affidamento degli impianti sportivi in attuazione dell'articolo 90 della legge 289/2002";

Art. 4 (Definizioni)

- 1. Le strutture sportive si caratterizzano, di norma, con:
 - gli spazi per l'attività sportiva (campi, piste, vasca, etc..);
 - i servizi di supporto (spogliatoi ed annessi, depositi attrezzi, etc.);
 - gli impianti tecnologici (idrosanitario, riscaldamento, ventilazione, elettrico, illuminazione, etc.);
 - **gli spazi per il pubblico** (posti spettatori, servizi igienici per il pubblico, percorsi, etc.);
 - i servizi connessi all'esercizio delle attività sportive (sede sociale, somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi strettamente correlati con le attività sportive praticate, spazi pubblicitari rivolti sia all'interno che all'esterno, secondo le condizioni stabilite nelle specifiche convenzioni;

1. In attuazione dell'articolo 90, commi 24, 25 e 26 della legge 289/2002 sono disciplinate le modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi, di proprietà di enti pubblici territoriali non gestiti direttamente dagli enti proprietari, per valorizzare la cultura dell'associazionismo sportivo che opera nel settore senza finalità di lucro. 2. Gli enti pubblici territoriali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi, nel rispetto del principio dell'imparzialità della scelta, affidano la gestione al Coni, al Cip, alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla sezione A prevista nell'articolo 11, comma 2, che garantiscono: a) l'apertura dell'impianto a tutti i soggetti e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero; b) l'esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza dell'impianto, l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori; c) la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con l'attività praticabile nell'impianto e con l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani: d) la compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi; e) lo svolgimento dell'attività agonistica; f) la destinazione di investimenti alla migliore fruizione dell'impianto. 3. Per l'affidamento della gestione prevista nel comma 1, gli enti pubblici territoriali adottano l'avviso pubblico con le modalità di pubblicità delle procedure di selezione, quale procedura idonea a garantire l'effettiva conoscenza ai soggetti interessati. Gli enti pubblici territoriali trasmettono l'avviso alla competente struttura regionale, che ne cura la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. Il provvedimento di affidamento è comunicato al SIS Campania, previsto nell'articolo 9. 4. La selezione del soggetto gestore, previa verifica e valutazione dell'osservanza delle disposizioni vigenti, avviene in ragione della diversa tipologia, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza degli impianti ed all'esito della valutazione dei progetti presentati, che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione, tenendo conto anche della indicazione, da parte dell'ente territoriale, del canone minimo che si intende percepire e del massimo contributo economico che si intende concedere a sostegno della gestione. 5. Gli enti pubblici territoriali individuano gli ulteriori elementi oggettivi ed i criteri di valutazione dei progetti presentati, in aggiunta ai criteri previsti nel comma 3, quali: a) la pregressa esperienza di gestione; b) i risultati conseguiti nel settore agonistico; c) la presenza a livello direttivo o a livello di atleti di campioni italiani, europei, mondiali o olimpionici. 6. In deroga a quanto disposto nei commi 1, 2, 3 e 4, il servizio di gestione può essere affidato in via diretta dai comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti: a) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio dove sono ubicati; b) quando nel territorio di riferimento dell'ente proprietario è presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto; c) quando le società e le associazioni di promozione sportiva operanti nel territorio dove insiste l'impianto costituiscono un unico soggetto sportivo, anche in forma associativa o consortile. 7. Gli enti locali competenti, con regolamento, disciplinano l'applicazione dei commi 3 e 4, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- **l'attività sportiva** è la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
- **l'attività agonistica** è l'attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo;
- l'attività amatoriale è l'attività sportiva con finalità ricreative e di benessere;
- **l'attività promozionale** è l'attività rivolta ai giovani (fino a 16 anni), agli anziani (oltre 65 anni), ai diversamente abili (con invalidità oltre 50%):
- l'attività dilettantistica è l'attività, anche a livello agonistico, svolta con atleti non professionisti:
- **l'assegnazione in uso temporaneo** è il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di una struttura sportiva o di un campo o di uno spazio attrezzato all'interno di una struttura sportiva, per lo svolgimento delle attività nello stesso previste, per singole manifestazioni e/o eventi;
- **l'affidamento in gestione** è il procedimento con il quale il Comune affida a terzi l'intera gestione di una struttura sportiva;

Art. 5 (Forme di gestione, accesso ed uso delle strutture sportive)

- 1. Il Comune di Acerno gestisce le strutture sportive di sua proprietà nei seguenti modi:
 - a) in forma diretta, qualora disponga di personale idoneo;
 - b) in forma indiretta, mediante affidamento a terzi da individuarsi con le procedure stabilite dalle leggi;
- **2.** E' in ogni caso sempre garantito l'accesso e l'uso delle strutture sportive a tutti i cittadini secondo il principio dello sport per tutti, quale pratica da favorire per ogni fascia di età per fini sociali e di tutela della salute.
- **3.** L'Amministrazione regola l'utilizzo delle strutture sportive da parte di singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società o Associazione Sportiva, o aderenti a Società o Associazioni Sportive diverse dalla concessionaria e ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle specifiche convenzioni.
- **4.** Nell'affidamento in concessione delle strutture sportive il concessionario nella presentazione dell'offerta dovrà garantire un monte giorni annuale in favore del Comune pari a non meno di un giorno/mese. L'entità costituirà criterio oggettivo di selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il Comune disporrà di questo monte ore per l'assegnazione in uso gratuito delle strutture o parte di esse onde garantire lo svolgimento di manifestazioni promosse, patrocinate e/o autorizzate dallo stesso.
- **5.** Modalità di utilizzo ed entità della riserva sono preventivamente stabilite nell'avviso di gara e successivamente fissate nella convenzione specifica di cui ai successivi articoli.
- **6.** L'Amministrazione può consentire alle organizzazioni sportive presenti sul territorio il tesseramento degli utenti (tessera associativa) qualora ciò non crei una barriera all'utilizzo ed alla fruizione delle strutture da parte di ogni singolo cittadino.

Art. 6 (Affidamento a terzi)

- 1. Il Comune affida le strutture sportive secondo le procedure previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia ed in particolare con riferimento all'art. 90 comma 25 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 20 della Legge Regionale della Campania 25 novembre 2013, n. 18;
- **2.** Gli affidamenti possono essere:
 - a) in assegnazione temporanea a titolo gratuito;
 - **b)** in concessione pluriennale a titolo oneroso;

Art. 7 (Soggetti affidatari delle assegnazioni temporanee a titolo gratuito)

- 1. Gli affidamenti in assegnazione temporanea a titolo gratuito di cui all'art.6 comma 2 lett. a) sono disposte, nell'ambito delle disponibilità dell'Ente previste dall'art.5, in favore dei seguenti soggetti, diversi dal concessionario, e nell'ordine di priorità elencato:
 - a) scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale;
 - b) organismi di diritto pubblico che agiscono in ambito locale (CONI e Federazioni Sportive);
 - c) associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni ed iscritte nel Registro Regionale Sez. A;
 - d) associazioni o enti per le attività motorio-educativo-ricreative, non riconosciuti dal Coni iscritti nel Registro Regionale Sez. B;

Art. 8 (Procedura per l'affidamento in assegnazione temporanea ad uso gratuito)

- 1. L'affidamento in assegnazione temporanea a titolo gratuito è lo strumento che L'Ente utilizza, nell'ambito delle riserve di cui all'art.5, per consentire ai soggetti di cui all'art.7, diversi dal concessionario, di usufruire delle strutture sportive per singoli eventi sportivi e/o per singole manifestazioni sportive;
- 2. L'affidamento in assegnazione temporanea a titolo gratuito riporta sempre con precisione la data e l'orario in cui la struttura sportiva è resa disponibile per la singola manifestazione e/o per il singolo evento sportivo;
- **3.** Le domande di affidamento in assegnazione temporanea a titolo gratuito di una o più strutture sportive, debbono essere inoltrate, dai soggetti di cui all'art.7, all'Amministrazione Comunale almeno trenta giorni prima della data fissata per il singolo evento sportivo e/o per la singola manifestazione sportiva;
- **4.** L'Amministrazione Comunale, acquisita la disponibilità della struttura sportiva, o delle strutture sportive, per la data e l'ora indicate nella domanda, presso i competenti uffici dell'Area Tecnica Comunale, con atto deliberativo della Giunta Comunale affidano le stesse in assegnazione temporanea a titolo gratuito, eventualmente anche patrocinando il singolo evento sportivo e/o la singola manifestazione laddove ne ricorrano i presupposti secondo lo Statuto Comunale.
- **5.** Il provvedimento di affidamento in assegnazione temporanea a titolo gratuito va immediatamente comunicato al concessionario.

Art. 9 (Sospensione, decadenza e revoca dell'affidamento in assegnazione temporanea a titolo gratuito)

- 1. Il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, può sospendere l'affidamento in assegnazione temporanea a titolo gratuito di una struttura sportiva per sopravvenute circostanze connesse al pubblico interesse, per sopravvenute esigenze manutentive che pregiudichino l'agibilità della stessa, per avverse condizioni climatiche che non consentano lo svolgimento in sicurezza del singolo evento sportivo e/o della singola manifestazione sportiva, o per qualsiasi altra sopravvenuta causa di forza maggiore che rendesse la struttura o le strutture sportive oggetto del provvedimento di fatto inagibili, senza alcuna pretesa di rivalsa da parte del beneficiario nei confronti sia dell'Amministrazione Comunale che del concessionario.
- **2.** Il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale dichiara la decadenza dell'affidamento in assegnazione temporanea a titolo gratuito di una struttura o di più strutture sportive, qualora sia accertato che i beneficiari:
 - a) abbiano violato le norme del presente regolamento;
 - b) abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di affidamento;
 - c) abbiano arrecato danni alle strutture sportive e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento del danno stesso:
- 3. La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze riscontrate;
- **4.** Il Responsabile dell'Area Tecnica revoca l'affidamento in assegnazione temporanea a titolo gratuito di una struttura o di più strutture sportive, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del beneficiario nei confronti sia dell'Amministrazione Comunale che del concessionario:
 - a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto e di diritto del soggetto beneficiario;
 - **b)** per nuova e diversa valutazione dell'interesse pubblico originario;

Art. 10 (Affidamento a terzi in concessione pluriennale a titolo oneroso)

- 1. L'affidamento in gestione di un impianto sportivo ad un soggetto concessionario avverrà tramite <u>procedura ad evidenza pubblica</u>. La Giunta Comunale può determinare il canone minimo che intende percepire per gli impianti affidati in concessione nonché i criteri ed il limite massimo per la concessione di un eventuale contributo economico a sostegno della gestione sempre che ne ricorrano le condizioni di legge;
- 2. L'avviso pubblico dovrà contenere i requisiti necessari alla selezione ed i criteri di scelta dell'affidatario di cui al presente articolo con i relativi punteggi. Le Commissioni giudicatrici per l'affidamento degli impianti sportivi saranno composte da un numero di tre membri interni al Comune. La presidenza è attribuita al Funzionario Responsabile dell'Area nel quale è incardinato il Servizio Sport;
- **3.** Per gli impianti assegnati in concessione è prevista l'intestazione al concessionario dei contratti per la fornitura dell'energia elettrica;
- **4.** Le spese di voltura dei contratti di fornitura energia elettrica sono a carico del concessionario; restano a carico dell'Ente le spese per gli interventi di manutenzione straordinaria necessari al frazionamento di eventuali utenze miste;

- **5.** L'avviso pubblico per la concessione in gestione elencherà precisamente le eventuali figure professionali ritenute indispensabili per la conduzione dello specifico impianto. L'offerta del concorrente dovrà obbligatoriamente, a pena di esclusione, prevedere un'organizzazione del personale che comprenda comunque tali figure;
- **6.** Il gestore è tenuto ad applicare il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria per le figure professionali di cui si avvale per la gestione dell'impianto, nel rispetto sia degli obblighi previdenziali ed assicurativi, sia delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro recate dal d.lgs. n.81/2008 e s. m. e i.. La violazione di tali obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni da parte dell'Amministrazione, commisurate alla gravità e alla reiterazione delle violazioni, che può giungere sino alla decadenza della concessione;
- 7. Il gestore è tenuto ad applicare ai lavoratori utilizzati sull'impianto le normative regionali e nazionali vigenti nel settore.
- **8.** Il gestore provvederà ad assumere idonee coperture assicurative per tutti gli operatori, compresi i volontari che operano sull'impianto;

Art. 11 (Contenuto specifico delle convenzioni)

- **1.** Gli affidamenti a terzi in concessione pluriennale sono regolati da una convenzione di gestione recante i seguenti contenuti minimi:
 - a) Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
 - b) Durata della convenzione;
 - c) Promozione sportiva nel territorio e ottimizzazione nell'utilizzo dell'impianto;
 - d) Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - e) Programmazione dell'uso sportivo e non sportivo;
 - f) Gestione delle attività connesse (bar/punto ristoro, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
 - g) Applicazione e riscossione tariffe (rispetto degli standard tariffari previsti per l'uso dell'impianto, diversificati per livello e tipo di utenza);
 - h) Applicazione e riscossione delle sanzioni;
 - i) Piano di Utilizzo (comma 7 art.21 della L.R. 18/2013);
 - j) Piano di Conduzione Tecnica (comma 8 art.21 della L.R. 18/2013);
 - k) Nomina responsabile tecnico;
 - Norme sul personale in servizio: il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
 - m) Garanzie;
 - n) Forme di controllo da parte del Comune di Acerno;
 - o) Responsabile della struttura (datore di lavoro);
 - p) Responsabile del servizio prevenzione e protezione;
 - q) Documento di valutazione dei rischi;
- **2.** Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto;

Art. 12 (Soggetto Gestore)

- 1. Ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale Campania 25 novembre 2013 N.18, come integrata con le modifiche apportate dalla Legge Regionale Campania 7 agosto 2014 N.16, la concessione in gestione degli impianti sportivi può essere affidata:
 - a) al Coni;
 - b) al Cip;
 - c) alle Federazioni sportive nazionali;
 - d) agli Enti di promozione sportiva o discipline sportive associate;
 - e) alle Associazioni sportive dilettantistiche iscritte alla sezione A prevista dall'articolo 11, comma 2, della L.R. 18/2013, che garantiscano:
 - i. l'apertura dell'impianto a tutti i soggetti e, per le piscine, la garanzia di adeguati spazi per il nuoto libero;
 - ii. l'esperienza nel settore, il radicamento nel territorio del bacino di utenza dell'impianto, l'affidabilità economica, la qualificazione professionale degli istruttori e degli operatori;

- iii. la compatibilità dell'attività sportiva esercitata con l'attività praticabile nell'impianto e con l'organizzazione di attività a favore dei giovani, dei diversamente abili e degli anziani;
- iv. la compatibilità delle attività ricreative e sociali d'interesse pubblico, praticabili negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi;
- v. lo svolgimento dell'attività agonistica;
- vi. la destinazione di investimenti alla migliore fruizione dell'impianto;
- 2. Per l'affidamento della gestione prevista nel comma precedente, il Comune di Acerno adotta l'avviso pubblico con le modalità di pubblicità delle procedure di selezione, quale procedura idonea a garantire l'effettiva conoscenza ai soggetti interessati. L'avviso pubblico viene trasmesso alla competente struttura regionale, che ne cura la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione. Il provvedimento di affidamento è comunicato al SIS Campania, previsto dall'articolo 9 della L.R. 18/2013;
- 3. La selezione del soggetto gestore, previa verifica e valutazione dell'osservanza delle disposizioni vigenti, avviene, in ragione della diversa tipologia degli impianti, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, non discriminazione e trasparenza, ed all'esito della valutazione dei progetti presentati, che consentono la valutazione dei profili economici e tecnici della gestione, tenendo conto anche della indicazione, da parte dell'Ente, del canone minimo che si intende percepire e del massimo contributo economico che eventualmente si intende concedere a sostegno della gestione, sempre che sia possibile in forza delle disposizioni vigenti in materia di Enti che hanno aderito alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art.243-bis del d.lgs. n.267/2000;
- 4. L'Ente individua i seguenti ulteriori elementi oggettivi e criteri di valutazione dei progetti presentati:
 - a) la pregressa esperienza di gestione;
 - b) i risultati conseguiti nel settore agonistico;
 - c) la presenza a livello direttivo o a livello di atleti di campioni italiani, europei, mondiali o olimpionici.
- **5.** In deroga a quanto disposto nei commi precedenti il servizio di gestione può essere affidato in via diretta (ai sensi del comma 6 dell'art.20 della L.R. 18/2013):
 - a) quando gli impianti sportivi hanno caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente amatoriali e ricreative riferibili al territorio dove sono ubicati;
 - **b)** quando nel territorio è presente un solo soggetto che promuove la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto;
 - c) qualora le società e le associazioni di promozione sportiva operanti nel territorio dove insiste l'impianto costituiscano un unico soggetto sportivo, anche in forma associativa o consortile;
- **6.** Oltre al possesso dei requisiti di ordine generale previste dall'art.80 del d.lgs. n.50/2016, il soggetto gestore non dovrà avere posizioni debitorie nei confronti dell'Ente alla data di scadenza del previsto bando di gara;
- 7. Eventuali Piani di Rientro del debito potranno essere accordati dal Comune di Acerno e potranno avere durata non superiore ai diciotto mesi. Il mancato rispetto delle scadenze fissate per i versamenti comporterà la decadenza dal beneficio, l'escussione della cauzione definitiva da parte dell'Ente e la risoluzione dell'eventuale rapporto concessorio instauratosi, salvo ulteriori addebiti;

Art. 13 (Selezione del soggetto gestore)

- 1. La scelta dell'affidatario avviene sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art.95 del d.lgs. n.50/2016);
- 2. L'avviso pubblico di selezione per l'affidamento a terzi in concessione pluriennale a titolo oneroso degli impianti sportivi stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, tenendo conto della natura, dell'oggetto e delle caratteristiche specifiche degli impianti sportivi;
- **3.** L'Avviso va pubblicato:
 - all'Albo Pretorio on line dell'Ente;
 - sul Profilo Istituzionale dell'Ente, Sezione Bandi di Gara, http://www.comune.acerno.sa.it/bandi-di-gara;
 - sul portale Amministrazione Trasparente del Comune di Acerno, Sezione "Bandi di Gara e Contratti",
 sottosezione "Avvisi, Bandi ed Inviti",
 https://www.halleyweb.com/c065001/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/188;
 - L'avviso viene inoltre trasmesso alla struttura regionale competente che ne cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania;
 - Il provvedimento di affidamento è comunicato al Sistema Informativo Regionale per lo Sport (SIS -Campania), ai sensi dell'art. 20, comma 3, della L.R. 18/2013;

4. I criteri di valutazione saranno definiti in funzione dei seguenti indirizzi generali:

A) QUALITÀ DEL SOGGETTO E DEL PROGETTO:

La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- A.1 Pregressa esperienza di gestione di impianti sportivi pubblici;
- A.2 Radicamento sul territorio comunale, con particolare riferimento al bacino di utenza interessato;
- A.3 Risultati conseguiti nel settore agonistico relativamente alla disciplina sportiva o ad almeno una delle discipline sportive cui è destinato in prevalenza l'impianto o gli impianti in affidamento;
- A.4 Presenza a livello direttivo o a livello di atleti di campioni italiani, europei, mondiali o olimpionici per almeno una delle discipline praticabili nell'impianto;
- A.5 Proposte specifiche e migliorative di servizi e attività che si intendono realizzare presso l'impianto, riservate alle scuole, alla promozione sociale, all'infanzia, ai giovani, agli anziani, ai soggetti segnalati dai servizi sociali, ai diversamente abili, ai soggetti a rischio ed alle attività motorie diffuse, tenuto conto della tipologia e della dimensione dell'impianto, compreso l'organizzazione di eventuali altre attività ricreative, sociali e del tempo libero di interesse pubblico, compatibili con l'attività sportiva;
- A.6 Organizzazione del personale utilizzato, qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale;
- A.7 Qualità del progetto, relativamente agli interventi di innovazione e di miglioramento dell'impianto e al programma temporale di manutenzione. Tali interventi dovranno essere descritti accuratamente in apposita relazione sottoscritta da tecnico abilitato in cui sia indicata anche la loro quantificazione economica e la tempistica per la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere.

Il punteggio potrà essere attribuito solo in presenza di impegno formale da parte del legale rappresentante della società, da riportare nella convenzione, a presentare fideiussione pari all'importo indicato, a garanzia della loro esecuzione, qualunque sia l'importo complessivo degli interventi previsti;

B) PARTE ECONOMICA:

La valutazione della convenienza economica, fermo restando che al concessionario potrà essere riconosciuto il contributo massimo stabilito a sostegno della gestione, si baserà sul criterio proporzionale delle offerte migliorative rispetto al canone minimo stabilito dalla Giunta Comunale e riportato nell'avviso pubblico. Nella definizione del canone minimo di concessione, la Giunta tiene conto della tipologia della struttura, delle dotazioni impiantistiche, dell'accessibilità, del tipo di disciplina sportiva prevalente in essa praticata e delle condizioni d'uso;

Art. 14 (Durata della concessione ed obblighi del concessionario)

- 1. La durata massima della concessione è fissata in anni 7 (sette);
- 2. Qualora, durante il periodo dell'affidamento, il concessionario esegua significativi interventi, in aggiunta a quelli offerti in sede di gara, di miglioria e/o di manutenzione straordinaria, preventivamente autorizzati ed approvati dall'Ente, la durata dell'affidamento potrà essere commisurata al valore dell'intervento e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di tempo idoneo a consentire un equo ammortamento della relativa spesa sostenuta;
- 3. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e i disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e la vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, secondo le modalità e caratteristiche definite nell'allegato A del presente regolamento.
- **4.** Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dalla Giunta Comunale. Il concessionario ha facoltà di introdurre formule agevolate o sconti ulteriori rispetto a quanto previsto dal Comune.
- **5.** Al concessionario spetta:
 - a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
 - **b)** l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione;
 - c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;

- d) la gestione del bar o punto di ristoro e delle attività commerciali di vicinato, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione;
- e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
- f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune;

Art. 15 (Norme generali sulla manutenzione)

- 1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'offerta.
- 2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compresi i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'allegato A al presente regolamento (norme sulla manutenzione), di cui costituisce parte integrante;
- **3.** La manutenzione ordinaria del verde compete al concessionario (taglio e semina prato, taglio erba, potatura siepi, potatura alberi, cambio fiori, ecc.);
- **4.** Le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto sono a carico dell'Amministrazione Comunale, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il Concessionario ha l'obbligo di segnalare all'Ente la necessità di interventi di manutenzione straordinaria;
- **5.** Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Ente, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dall'Ente, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia;
- **6.** Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Ente, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Ente potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
- 7. Nel caso in cui il concessionario intenda effettuare investimenti destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini sportivi sull'impianto in concessione, l'Ente potrà rilasciare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui secondo quanto stabilito dall'art.207 del d.lgs. n.267/2000 e s. m. e i. compatibilmente con la situazione finanziaria e giuridica dell'Ente stesso;
- 8. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Ente ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione. L'elenco delle attrezzature e dei beni mobili presenti sull'impianto è allegato come parte integrante dell'avviso pubblico;

Art. 16 (Divieto di sub concessione)

- **1.** E' fatto divieto di sub concedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa, salvo quanto previsto al comma successivo;
- 2. E' data facoltà al soggetto aggiudicatario di avvalersi di soggetti terzi per la gestione, per un periodo pari alla durata della convenzione, di alcuni spazi e/o servizi connessi all'attività sportiva quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, della rivendita di articoli sportivi e della pubblicità, previa comunicazione all'Ente e con le modalità previste nella convenzione che regolerà i rapporti tra l'Ente ed il soggetto gestore;
- **3.** I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile dell'Area Tecnica e preventivamente valutate e concordate con il concessionario;
- **4.** Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo il Concessionario è obbligato ad ottenere i prescritti pareri, autorizzazioni, nulla osta e quant'altro necessario allo svolgimento delle attività presso le Pubbliche Amministrazioni ed Autorità competenti;

Art. 17 (Norme generali sulla vigilanza)

- **1.** L'assegnatario in uso temporaneo gratuito ed il concessionario pluriennale a titolo oneroso sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente regolamento:
 - a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
 - b) alla vigilanza ed all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
- 2. Il Comune di Acerno, attraverso l'Area Tecnica, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi;
- **3.** La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso temporaneo gratuito e sui concessionari pluriennale a titolo oneroso;

Art. 18 (Sanzioni, risoluzione e revoca della concessione)

- 1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso, la mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, la mancata effettuazione della pulizia, il mancato rispetto degli obblighi di applicazione del piano tariffario, la mancata esposizione delle tariffe, il mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti per fatto imputabile al gestore, il mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva, il Responsabile dell'Area Tecnica provvederà all'applicazioni di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi e con le modalità di cui all'art.7-bis del d.lgs. n. 267/2000 e s. m. e i., commisurate alla gravità delle inadempienze stesse;
- 2. Il Comune di Acerno dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:
 - a) i pagamenti dei canoni di concessione e delle utenze sono effettuati con ritardi superiori ai 6 (sei) mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;
 - b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - c) la manutenzione ordinaria non è effettuata secondo le specifiche tecniche di cui al piano di manutenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
 - d) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico:
 - e) nel caso di concessione ottenuta in presenza di un piano di rientro delle debitorie pregresse, il Concessionario non provveda ai pagamenti alle scadenze previste ed accordate; In questo caso l'Ente procederà alla riscossione della polizza posta a garanzia, salvo addebito di ulteriori danni;
- **3.** Il Comune di Acerno, attraverso l'Area Tecnica, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21-quinquies della Legge 241/90 e s. m. e i.:
 - a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
 - **b)** per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
- **4.** I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione potranno essere esclusi dalla successiva gara per l'assegnazione di impianti sportivi;

Art. 19 (Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali)

- 1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte degli utenti il pagamento delle tariffe che sono stabilite dalla Giunta Comunale secondo i criteri generali dettati dal presente Regolamento;
- 2. La Giunta Comunale nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, del costo di gestione, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli, la fruibilità da parte delle associazioni iscritte in albi comunali; A tal fine, qualora il criterio si riveli più vantaggioso per l'utilizzo diffuso, potranno essere presi a riferimento valori medi delle tariffe di utilizzo, sia pubbliche che private, di impianti e strutture analoghe e comparabili dei Comuni limitrofi;
- 3. Il tariffario deve prevedere tariffe maggiorate nel caso di utilizzo degli impianti per manifestazioni extra sportive;
- **4.** Le tariffe sono suscettibili di riduzioni da parte del concessionario, sia in sede di affidamento che in corso di gestione, previa comunicazione all'Ente;

- 5. Le tariffe in vigore sono esposte con chiarezza e massima visibilità all'interno degli impianti sportivi;
- **6.** I concessionari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente regolamento, potranno essere esclusi dalla successiva gestione ed assegnazione degli impianti sportivi;

Art. 20 (Rinvii)

- 1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia:
 - a) per l'affidamento a terzi in concessione pluriennale a titolo oneroso della gestione degli impianti sportivi alla vigente normativa in materia di concessioni di servizi, all'art.90 comma 25 della Legge n.289/2002 e s. m. e i., alla conseguente Legge Regionale Campania N.18/2013 e s. m. e i.;
 - b) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive al d.lgs. n.242/1999 e s. m. e i. ed all'art. 90 della Legge n.289/2002 relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica;
 - c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
 - d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di promozione sportiva;
 - e) per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente;
 - f) per le regole per l'uso e per l'accesso agli impianti sportivi si rimanda al disciplinare riportato nell'Allegato B al presente Regolamento;

Art. 21 (Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione;

ALLEGATO A (NORME SULLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI)

Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, compreso i manufatti, le recinzioni ed ogni altra attrezzatura connessa con la gestione dello stesso, secondo le modalità e caratteristiche definite nel presente allegato, come meglio descritte nel Piano di Manutenzione elaborato dall'Area Tecnica ed allegato al bando di gara.

Il Piano di Manutenzione dovrà essere visionato, accettato ed integralmente rispettato dal concessionario, che potrà proporre eventuali integrazioni migliorative.

Contenuto del Piano di Manutenzione è l'ordinaria manutenzione a carico del concessionario, che riguarda a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, piccole riparazioni localizzate di rivestimenti e pavimenti sia interni che esterni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni ed esterni;
- c) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della
 recinzione, di tutte le opere metalliche presenti, riparazione e sostituzione parziale della rete di recinzione, e reti
 interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
- d) riparazioni localizzate e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- e) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, reti, canestri, squadratura terreno di gioco, collocazione e manutenzione strisce di delimitazione dei campi di gioco, etc.;
- f) manutenzione ordinaria del verde, inclusa la potatura degli alberi il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area consegnata;
- g) riparazione e/o singole sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- h) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzione di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, comprese le relative opere murarie;
- i) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- j) manutenzione degli impianti elettrici e speciali in genere;
- k) manutenzione degli impianti di condizionamento;
- I) verifica periodica dei presidi antincendio (estintori, naspi, idranti);
- m) oneri connessi all'intestazione della licenza di pubblico spettacolo, laddove presente, quali redazione della relazione previsionale di impatto acustico sull'attività svolta e verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
- n) fornitura di presidi sanitari di pronto soccorso (cassetta medicale), restando a carico dell'Ente la fornitura di presidi sanitari di emergenza quali defibrillatore, etc.;
- o) oneri connessi alla corretta manutenzione di presidi sanitari e di pronto soccorso anche forniti dall'Ente;

Nel caso di inadempienza detti interventi saranno effettuati direttamente dall'Ente con addebito delle relative spese al concessionario.

E' fatto obbligo al concessionario di presentare, entro il mese di settembre di ciascun anno, la relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nella stagione sportiva precedente e l'aggiornamento del Piano di Manutenzione con il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; quest'ultimo potrà anche essere modificato dall'Ente nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza dello stesso.

ALLEGATO B (NORME SULL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI)

SEZIONE A - Utilizzo ed accesso;

- 1. I frequentatori di tutti gli impianti sono tenuti ad osservare tutte le cautele indispensabili nell'utilizzo degli spazi, dei locali pertinenti, degli attrezzi e degli spogliatoi allo scopo di evitare danneggiamenti alla struttura;
- **2.** E' vietato sub-concedere a chiunque ed a qualsiasi titolo l'uso dell'impianto; la sub-concessione comporta la revoca dell'assegnazione;
- **3.** Per i minori, i gruppi scolastici, ed i gruppi organizzati di società sportive e non, l'accesso agli impianti assegnati è subordinato alla presenza di almeno un Dirigente, insegnante, allenatore o accompagnatore maggiorenne, responsabile per la Società o gruppo di utenti;
- **4.** I frequentatori devono essere muniti di documento d'identificazione ed a richiesta da parte della Direzione degli impianti lo devono esibire;
- 5. In relazione al tipo di pavimentazione dell'impianto è consentito l'accesso al terreno di gioco/attività solo con abbigliamento non lesivo del fondo e comunque gli atleti in campo dovranno indossare gli indumenti prescritti dai relativi regolamenti;
- **6.** E' vietato danneggiare gli arredi e le attrezzature sportive presenti nell'impianto. In caso di danni all'impianto o alle attrezzature gli utenti ritenuti responsabili saranno obbligati al risarcimento, in difetto, sarà loro vietato un successivo ingresso. Qualora non sia accertato l'autore del danno, ne risponderà l'accompagnatore presente nell'impianto nel momento del danneggiamento;
- **7.** I frequentatori, atleti, accompagnatori dovranno cambiarsi esclusivamente nei locali a ciò destinati, tenendo la porta completamente chiusa;
- 8. Tutti gli oggetti di vestiario dovranno essere depositati nel relativo guardaroba e/o armadietti in dotazione; la Direzione dell'impianto non risponde dell'eventuale mancanza di oggetti di proprietà lasciati nei locali di servizio. Gli accompagnatori dovranno pertanto controllare gli atleti anche negli spogliatoi. Gli spogliatoi d'uso comune per gli utenti sono sprovvisti di sorveglianza e custodia;
- **9.** Gli oggetti ed il denaro rinvenuti nell'impianto verranno trattenuti a disposizione di chi potrà dimostrare di esserne il legittimo proprietario per un periodo di 15 giorni, trascorso il quale saranno consegnati al Comando della Polizia Municipale;
- **10.** L'uso delle docce calde è consentito solo al termine degli allenamenti e delle manifestazioni e dovrà essere effettuato a gruppi ed in tempo limitato in modo da eliminare qualsiasi spreco di combustibile e di energia elettrica; lo stesso dicasi per l'utilizzo di asciugacapelli.
- **11.** Gli utenti sono tenuti ad osservare in modo scrupoloso gli orari assegnati, salvo il caso di imprevisto prolungamento di una partita di campionato;
- **12.** L'accesso agli spogliatoi è consentito 15 minuti prima di ogni turno di assegnazione e gli stessi dovranno essere lasciati liberi entro 30 minuti dal termine dell'attività sportiva;
- 13. Ai frequentatori degli impianti è fatto divieto di accedere ai locali non di pertinenza sportiva;
- 14. E' vietata la consumazione di cibi e bevande all'interno degli impianti, ad eccezione delle aree attrezzate al ristoro;
- **15.** E' vietato fumare in ogni luogo chiuso e/o aperto degli impianti sportivi;
- 16. E' vietato l'accesso agli animali;
- 17. E' vietato l'ingresso a chi si trovi in stato di ebbrezza;
- **18.** E' vietato introdurre automezzi, motocicli, biciclette o qualsiasi altro veicolo nelle aree dell'impianto sportivo non destinate a parcheggio;
- **19.** E' vietato fare fotografie e riprese filmate all'interno degli Impianti sportivi, salvo comunicazione alla Direzione dell'Impianto, la quale di volta in volta valuterà, secondo quanto previsto dal d.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", se accordare l'autorizzazione o meno.
- **20.** L'Ente, nella persona del gestore, si riserva il diritto di allontanare o inibire l'accesso agli impianti di chiunque (frequentatori, atleti, dirigenti sportivi, allenatori) tenga comportamenti scorretti, lesivi in qualsiasi modo dell'ordine e del buon funzionamento dell'Impianto stesso;
- **21.** L'Ente si riserva di sospendere o rinviare per motivate esigenze di carattere sportivo o extra sportivo qualsiasi attività o manifestazione programmata negli impianti sportivi di sua proprietà senza dover rimborsare alcun onere;

SEZIONE B - Impianti ed attrezzature sportive;

- 1. Le Società/Associazioni, previa autorizzazione dell'Ente, possono procurarsi autonomamente le attrezzature necessarie per la pratica sportiva autorizzata, qualora non già presenti nell'impianto. Per incontri e manifestazioni che richiedano l'installazione di determinati impianti od attrezzi, come ad esempio: lotta (materassini), scherma (pedane), ginnastica (tappeti ed attrezzi) etc., le società utilizzatrici, in tali casi, dovranno provvedere a propria cura e spese, e sotto la propria responsabilità alla eventuale fornitura e sistemazione delle attrezzature necessarie;
- 2. I relativi montaggi e smontaggi delle suddette attrezzature debbono avvenire nel più breve tempo possibile ed immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attività e/o manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per le attività e/o manifestazioni che la precedono o la seguono;
- **3.** I predetti materiali non possono essere depositati o comunque lasciati neanche temporaneamente nei locali dell'impianto sportivo. Pertanto è fatto obbligo ai singoli atleti di provvedere al ritiro dei materiali suddetti al termine di ogni allenamento o manifestazione, salvo accordi dove possibile con il gestore dell'impianto. L'Ente pertanto non potrà essere ritenuto responsabile per sottrazione, danni o altri inconvenienti che la non osservanza della suddetta regola possa determinare;
- **4.** Deve essere verificato e verbalizzato in contraddittorio tra le parti lo stato di fatto in cui si trova l'impianto prima e dopo l'assegnazione in uso;
- 5. Le sanzioni amministrative pecuniarie per tutte le violazioni alle norme del presente Allegato B sono quelle previste dall'art.7-bis del d.lgs. n.267/2000 e s. m. e i., da € 25,00 ad € 500,00, con pagamento in misura ridotta di €. 50,00;
- 6. Coloro che non osservano le norme del presente Allegato B saranno inoltre allontanati subito dalla struttura;

ALLEGATO B

TARIFFE MASSIME DA APPLICARE AGLI UTENTI DELL'IMPIANTO SPORTIVO "PISCINA COMUNALE" IN VIA VELLA NELLA GESTIONE IN CONCESSIONE ANNUALE A TITOLO ONEROSO

PISCINA

Voce di Tariffa	ingresso giornaliero	abbonamento settimanale		
	€/giorno	€./settimana		
Nuoto Libero – Attività Promozionale (*)	3,00	20,00		
Nuoto libero residenti	5,00	30,00		
Nuoto libero non residenti	7,00	40,00		
Lettino + ombrellone	5,00	25,00		

(*): l'attività promozionale è l'attività rivolta ai giovani (fino a 16 anni), agli anziani (oltre 65 anni), ai diversamente abili (con invalidità oltre 50%) a mente dell'art.4 del Regolamento Comunale;